

ORDINANZA

CONCERNENTE LE TASSE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA, POSTEGGI E INSEGNE



In applicazione del Regolamento del 23 novembre 1999, per l'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito, per l'affissione e per la pubblicità, vengono stabilite le seguenti disposizioni:

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Domanda per ottenere la concessione

La domanda per ottenere la concessione dovrà essere presentata dall'interessato al Municipio su carta semplice e contenere l'indicazione del luogo, della natura, dello scopo e della durata dell'occupazione, nonché delle dimensioni dell'area da occupare e sarà corredata da uno schizzo.

Per quanto riguarda l'area privata la domanda dovrà essere controfirmata dal proprietario dello stabile.

Articolo 2 Atto di concessione

L'atto di concessione determina l'estensione, la durata e tutte le altre modalità dell'occupazione, nonché l'importo della tassa stabilita dalla presente ordinanza.

Articolo 3 Orario

Le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti cantonali che regolano la chiusura dei negozi, fanno stato per gli orari di esposizione.

Articolo 4 Responsabilità

Il concessionario risponde personalmente per il mancato ossequio della presente ordinanza e degli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Articolo 5 Esposizione di tavoli e banchi di vendita su area pubblica

L'esposizione di banchi e tavoli da vendita su area pubblica è soggetta a autorizzazione municipale, in particolare per:

- il commercio ambulante e le vendite di beneficenza in occasione di feste e sagre per i quali il Municipio fisserà il luogo e gli orari dove potranno essere esercitati.
- Il mercatino organizzato dal Municipio.

Articolo 6 Esposizione sotto i portici e su area privata aperta al pubblico transito

L'area sotto i portici e in genere quella aperta al pubblico transito è riservata al pubblico passaggio. Tuttavia il Municipio può accordare all'interessato la concessione precaria nei modi e nelle forme previste dalla presente ordinanza.

E' vietato appendere merce o altro alle colonne, ai pilastri o ai tiranti chiave trasversali o longitudinali dei portici.

Articolo 7 Vetrine

L'esposizione di vetrine è concessa soltanto dove esistono marciapiedi, portici o speciali arretramenti e quando esse non ostacolano in nessun modo la circolazione. La loro sporgenza massima è fissata in cm. 25.

Ogni domanda viene esaminata e decisa in rapporto alla particolare ubicazione. Non è concessa l'applicazione di vetrine alle colonne o sui pilastri sotto i portici.

Articolo 8 Tavolini e sedie

L'esposizione di tavolini e sedie degli esercizi pubblici è subordinata alla concessione municipale per l'occupazione di area pubblica e di area privata aperta al pubblico transito, secondo le modalità ed alle condizioni della presente ordinanza. Sono riservate le disposizioni cantonali in materia. La concessione sarà negata quando il marciapiede o l'area privata aperta al pubblico transito non superano i m. 2.50 di larghezza (o di profondità).

Negli altri casi il Municipio può autorizzare l'esposizione di tavolini e sedie compatibilmente alle esigenze di sicurezza, di estetica, di viabilità con un passaggio minimo aperto al pubblico di m. 1.50.

L'area occupata con tavolini e sedie sarà delimitata con strisce bianche o con altri mezzi idonei.

In occasione di eventi straordinari (feste particolari, concerti, manifestazioni, ecc.) su richiesta scritta formulata di volta in volta, il Municipio, può accordare l'occupazione di un'area superiore a quella normalmente concessa, dietro pagamento di una tassa supplementare.

Articolo 9 Tende

L'esposizione di tende è autorizzata, di massima, solo dove esistono marciapiedi. Esse devono essere costruite a regola d'arte, essere solide e mantenute in buono stato, caso contrario sarà revocata la concessione.

Le parti in ferro devono essere collocate almeno m. 2.20 dal livello del marciapiede. La sporgenza dell'armatura della tenda deve retrostare di cm. 30 dal bordo del marciapiede e ciò per ragioni di sicurezza.

La parte inferiore delle tende verticali, frontali o laterali, deve avere un'altezza di m. 2 dal suolo. In casi eccezionali può essere accordata l'esposizione di tende anche dove non esistono marciapiedi, su piazze o arretramenti.

Articolo 10 Impianti pubblicitari a braccio

L'esposizione di impianti pubblicitari a braccio può essere autorizzata alle condizioni della legge cantonale sugli impianti pubblicitari in particolare rispettata l'altezza minima dal suolo di m. 4, sporgenza massima di m. 0.90.

Dove esiste marciapiede, altezza minima m. 4.50, sporgenza massima m. 1.30 ritenuto in ogni caso un arretramento di m. 0.50 dal bordo del marciapiede.

Per i portici aperti al pubblico altezza minima m. 3 .

Articolo 11 Occupazioni diverse

Ogni occupazione di area pubblica o esposizione di qualsiasi tipo non prevista dalla presente ordinanza, deve essere sottoposta al Municipio il quale potrà autorizzarla o meno e stabilire la relativa tassa.

Articolo 12 Occupazione provvisoria dell'area pubblica, con cantieri di lavoro

La domanda per poter occupare l'area pubblica con cantieri di lavoro, corredata con il relativo piano di installazione, deve essere indirizzata al Municipio, contemporaneamente all'istanza per ottenere l'inizio dei lavori.

Il Municipio, previo accordo con l'Ufficio comunale di polizia, stabilirà la superficie dell'area che potrà essere occupata. Ogni occupazione provvisoria da parte di imprese edili o altro è soggetta al pagamento di una tassa.

Articolo 13 Divieti

E' vietata l'esposizione di manifesti, affissi, iscrizioni, ecc. ingiuriosi, contrari al buon costume e all'ordine pubblico.

Articolo 14 Pubblicità volante

Il Municipio può autorizzare la pubblicità volante sulle vie e sulle piazze.

Articolo 15 Manomissione affissi

E' vietato lacerare, coprire o sfigurare gli affissi esposti su area pubblica e gettarne i residui sulla pubblica via.

B) TASSE

- | | | | | | | | |
|-----|--|----|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 1. | <u>Posteggi</u> | da | Fr. | 1.-- | a Fr. | 2.-- | all'ora |
| | | da | Fr. | 20.-- | a Fr. | 80.-- | al mese |
| 2. | <u>Tende</u> | | | | | | |
| | - tenda normale | da | Fr. | 5.-- | a Fr. | 8.-- | al mq |
| | - tenda con dicitura | | Fr. | 7.-- | a Fr. | 10.-- | al mq |
| 3. | <u>Vetrine</u> | da | Fr. | 15.-- | a Fr. | 20.-- | al mq |
| 4. | <u>Banchi e Tavoli</u> | | | | | | |
| | banchi e tavoli esposti in occasione di sagre, feste o altre manifestazioni. | da | Fr. | 10.-- | a Fr. | 20.-- | al giorno |
| 5. | <u>Tavolini</u> | | | | | | |
| | - taxa annua | da | Fr. | 30.-- | a Fr. | 50.-- | al mq |
| | - per esposizione supplementari concesse in occasione di eventi straordinari viene prelevata una taxa di fr. 2.— al giorno per tavolino. | | | | | | |
| 6. | <u>Cassette e vasi per piante o fiori</u> | | | | | | |
| | taxa annua per cassetta, vaso o pianta | da | Fr. | 10.-- | a Fr. | 20.-- | |
| 7. | <u>Paraventi, parasole, lampadari, porta-giornali, porta-cartoline e stender</u> | | | | | | |
| | taxa annua unica | da | Fr. | 15.-- | a Fr. | 20.-- | |
| 8. | <u>Distributori automatici</u> | | | | | | |
| | taxa annua unica | da | Fr. | 50.-- | a Fr. | 70.-- | |
| 9. | <u>Affissione e pubblicità</u> | | | | | | |
| | il canone del contratto con il quale il Comune accorda ad un concessionario il diritto esclusivo di esercitare l'affissione su area pubblica è fissato dal Municipio, tenuto conto dei diritti che sono accordati. | | | | | | |
| 10. | <u>Pubblicità volante</u> | | | | | | |
| | per concessioni di pubblicità volante è prevista una taxa che va da un minimo di Fr. 10.— da un massimo di Fr. 500.— al giorno. | | | | | | |
| 11. | <u>Occupazione provvisoria area pubblica con cantieri di lavoro</u> | | | | | | |
| | viene prelevata una taxa annua da Fr. 100.— a Fr. 200.-- il mq. | | | | | | |

Nei casi in cui l'occupazione dell'area pubblica si limita a pochi giorni, verrà emessa una tassa forfetaria, che sarà stabilita di volta in volta dal Municipio per il tramite dell'Ufficio di polizia.

12. Diversi

- a) per esposizione di merce all'esterno dei negozi, appese alle facciate (mercerie, articoli per forestieri, ecc.) viene prelevata una tassa annua unica da Fr. 30.— a Fr. 50.-- al mq;
- b) per il rilascio di concessioni riguardanti l'installazione di parchi divertimento, spettacoli di ogni genere, è prelevata una tassa giornaliera da Fr. 10.— a Fr. 500.—, in proporzione alla superficie occupata;
- c) concessioni occasionali o venditori ambulanti che usufruiscono dell'occupazione di area pubblica con banchi o merce, sono soggetti al pagamento di una tassa giornaliera da Fr. 5.-- a Fr. 10.-- al mq.

13. Entrata in vigore

le tasse di cui sopra entrano in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione ed abrogano tutte quelle fissate in precedenza

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Silvano Grandi

Rolando Stoppa